

Messaggio

numero

6693

data

10 ottobre 2012

Dipartimento

ISTITUZIONI / CANCELLERIA DELLO STATO

Concerne

Rapporto parziale del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 4 giugno 2012 presentata nella forma elaborata da Angelo Paparelli per la modifica degli articoli 32 e 32a della legge sull'esercizio dei diritti politici (estensione del voto per corrispondenza generalizzato alle elezioni cantonali e comunali)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio esprimiamo il nostro parere sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 giugno 2012 nella forma elaborata dal deputato Angelo Paparelli per la modifica degli articoli 32 e 32a della legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP). Con l'atto parlamentare è proposta l'introduzione del cosiddetto voto per corrispondenza generalizzato - vale a dire - della facoltà per tutti gli iscritti nel catalogo elettorale di poter votare per corrispondenza senza dover presentare un'istanza specifica - in tutte le elezioni e quella di votare in forma elettronica (mediante internet e i servizi di telefonia mobile) nelle elezioni e votazioni cantonali e comunali. Questo rapporto parziale si limita a prendere posizione sull'estensione del voto per corrispondenza generalizzato a tutte le elezioni disciplinate dalla legge sull'esercizio dei diritti politici. La seconda proposta formulata nell'atto parlamentare - l'introduzione della possibilità di votare in via elettronica - verrà trattata in modo separato e sarà quindi oggetto di un ulteriore rapporto del Consiglio di Stato.

La ragione è da attribuire all'esigenza di attentamente valutare le sperimentazioni in corso nei tre Cantoni pilota e nei Cantoni che, per il tramite di una convenzione speciale, hanno scelto di affidarsi all'uno o all'altro dei tre modelli. È infatti importante disporre di indicazioni utili e tranquillizzanti sull'affidabilità dello strumento sia dal profilo tecnico, sia della salvaguardia indispensabile della segretezza del voto, della correttezza della sua espressione e ripresa. Si osserva che la sperimentazione è seguita da una commissione di coordinazione Confederazione /Cantoni promossa dalla Conferenza dei Cancellieri dello Stato.

In quest'ottica, il gruppo di lavoro diretto dalla Cancelleria dello Stato e istituito a suo tempo dal Governo per esaminare e proporre l'introduzione del voto elettronico, riprenderà il suo mandato. Premessa importante è comunque la soluzione prospettata dall'iniziativa all'esame.

I. EVOLUZIONE DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NEL CANTONE TICINO E ATTI PARLAMENTARI PRECEDENTI

Gli articoli 32 e 32a LEDP disciplinano le modalità del voto per corrispondenza nelle elezioni cantonali e comunali. Secondo la legislazione vigente, nelle elezioni cantonali e comunali il voto per corrispondenza è ammesso solo a determinate condizioni mentre l'iniziativa parlamentare domanda l'estensione della possibilità di votare per corrispondenza alle elezioni per tutte le persone iscritte nel catalogo elettorale.

Il 26 settembre 2004 è stata introdotta la possibilità di votare per corrispondenza per le votazioni federali in modo generalizzato, cioè senza dover inviare una specifica domanda scritta alla cancelleria comunale.

Il 22 febbraio 2005, il Gran Consiglio ha deciso di estendere la possibilità di votare per corrispondenza alle votazioni cantonali e comunali (messaggio n. 5621 del 25 gennaio 2005).

Il 21 settembre 2010, il Gran Consiglio ha introdotto il voto per corrispondenza generalizzato per l'elezione del Consiglio degli Stati, in considerazione del fatto che per l'elezione del Consiglio nazionale, che si svolge contemporaneamente al primo turno dell'elezione del Consiglio degli Stati, ogni elettore ha il diritto di votare per corrispondenza sulla base del diritto federale.

L'atto parlamentare sul quale prendiamo posizione con questo documento propone di consentire il voto per corrispondenza per qualsiasi genere di elezione e di votazione, togliendo quindi l'obbligo di votare di persona al seggio nel caso di elezioni delle autorità cantonali e comunali.

Il 29 maggio 2006 era già stata presentata un'iniziativa parlamentare nella forma elaborata dal deputato Giovanni Jelmini sull'introduzione del voto per corrispondenza generalizzato nelle elezioni. Il Consiglio di Stato, nel messaggio n. 5830 del 12 settembre 2006, aveva indicato di essere "*tendenzialmente favorevole a entrare in materia*", invitando tuttavia il Gran Consiglio a trattare il tema dopo il rinnovo del Parlamento e del Governo cantonali del 1° aprile 2007. Il 5 giugno 2007, il Gran Consiglio ha respinto l'iniziativa parlamentare con 39 voti contrari, 38 voti favorevoli e un astenuto.

Un'ulteriore iniziativa parlamentare sul medesimo tema era stata depositata il 25 giugno 2009 nella forma elaborata da Nadia Ghisolfi e cofirmatari. Con il messaggio n. 6300 del 17 novembre 2009, il Consiglio di Stato si era espresso contro l'estensione del voto per corrispondenza generalizzato. Il Gran Consiglio ha respinto l'iniziativa parlamentare con 42 voti contrari, 38 voti favorevoli e 3 astenuti.

L'atto parlamentare più recente si limitava a proporre l'introduzione del voto per corrispondenza generalizzato per l'elezione dei due deputati del Cantone Ticino nel Consiglio degli Stati. Il Governo, con il messaggio n. 6358 del 4 maggio 2010, ha comunicato di condividere il principio, che è stato accolto dal Parlamento il 21 settembre 2010 con 58 voti favorevoli, 15 voti contrari e 3 astenuti.

II. USO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA


Il voto per corrispondenza generalizzato è stato introdotto a partire dalla votazione federale del 26 settembre 2004.

Rileviamo che la quota di votanti per corrispondenza è aumentata con il tempo, dapprima in modo rapido e negli anni recenti in modo più attenuato. In occasione delle votazioni federali del 17 giugno 2012, il tasso di votanti per corrispondenza ha raggiunto un nuovo primato con l'82,5 per cento. È interessante notare che la seconda quota più alta è stata toccata il 20 novembre 2011, quando, per il turno di ballottaggio dell'elezione del Consiglio

degli Stati, ha votato per corrispondenza l'81,6 per cento degli elettori. Seppur nelle elezioni federali del 23 ottobre 2011 vi sia stata una quota di votanti per corrispondenza in lieve calo rispetto alle votazioni dell'anno precedente, gli elettori mostrano di gradire la possibilità di votare per corrispondenza anche nelle elezioni.

Ad eccezione delle elezioni federali dell'autunno del 2011, nelle altre elezioni, la percentuale di elettori che ha fatto uso del voto per corrispondenza è invece molto bassa. Ricordiamo infatti che in tale ambito può votare per corrispondenza solo chi è impedito di presentarsi di persona nel locale di voto perché degente in un ospedale o ospite in una casa per anziani, chi è impedito di recarsi nel locale di voto per malattia o incapacità fisica, chi è detenuto in un carcere del Cantone, chi è in servizio militare o presta servizio nella protezione civile e infine l'avente diritto di voto domiciliato in Ticino ma residente in un altro Cantone o all'estero. Sulla base di dati domandati ad alcuni Comuni che rappresentano complessivamente circa un quarto degli aventi diritto di voto nel Cantone, nelle elezioni comunali tenutesi nel corso del 2008 e del 2009, si è espresso per corrispondenza circa l'1,4 per cento dei votanti.

**Tasso di partecipazione e voto per corrispondenza nel Cantone Ticino
(settembre 2004 - settembre 2012)**



Negli altri Cantoni gli elettori fanno un ampio uso della possibilità di votare per corrispondenza anche nelle elezioni. L'ultimo Cantone ad avere introdotto il voto per corrispondenza generalizzato è stato il Cantone del Vallese, il 1° gennaio 2005. A partire da tale data, solo il nostro Cantone non permette agli elettori di votare per corrispondenza nelle elezioni cantonali e comunali. Poiché il Cantone del Vallese si è mostrato più a lungo reticente a introdurre la novità, esso rappresenta probabilmente l'esempio più simile alla situazione ticinese. Gli elettori vallesani hanno mostrato da subito di apprezzare tale agevolazione. Nelle elezioni cantonali vallesane del 2005 (si trattava in assoluto del primo scrutinio con il voto per corrispondenza generalizzato) ha votato per corrispondenza il 57,3 per cento degli elettori mentre in quelle del 2009 ha votato per corrispondenza l'81,9 per cento degli elettori.

Anche negli altri Cantoni la quota di votanti per corrispondenza è elevata. A titolo di esempio, nelle elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato del 2008 del Cantone di Basilea Città hanno votato per corrispondenza il 96,7 e il 94,4 per cento degli elettori mentre nelle elezioni del Gran Consiglio del 2009 del Cantone di Argovia ha votato per corrispondenza il 94,2 per cento degli elettori.

III. CONSIDERAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato ha esaminato di nuovo la proposta di estendere la possibilità di votare per corrispondenza in modo generalizzato a tutte le elezioni e ne propone l'accoglimento. Essa ha il pregio di uniformare le modalità di voto per i diversi tipi di consultazione popolare, come avviene negli altri Cantoni. Inoltre, il Governo, constatando il continuo aumento della quota di votanti per corrispondenza, che nelle ultime occasioni ha superato i quattro quinti dei votanti, è convinto che essa rientri nelle aspettative degli elettori. Il voto per corrispondenza non ha comportato problemi né difficoltà particolari. Il voto per corrispondenza generalizzato consente anzi di eliminare parecchi ostacoli e fonti di errori sia da parte del comune sia da parte del cittadino. Per esempio, l'elettore che presenta l'istanza per il voto per corrispondenza in ritardo, senza giustificare che l'impedimento sia sopraggiunto solo successivamente, è precluso dal voto per corrispondenza e quindi, se non riesce a recarsi di persona al seggio, gli è impedito di votare. Con riferimento ai cittadini domiciliati nel Cantone Ticino ma residenti in un altro Cantone o all'estero, cui è conferito il diritto di votare per corrispondenza sulla base dell'articolo 32 lettera f LEDP, non sempre è facile stabilire se l'elettore abbia diritto di votare per corrispondenza. Se un'assenza per vacanza o per lavoro o un breve soggiorno di studio non consentono di ammettere l'elettore al voto, dall'altro una permanenza all'estero per un periodo più lungo o l'assenza regolare per alcuni mesi l'anno all'estero, a dipendenza delle circostanze, potrebbero consentire l'accoglimento dell'istanza per il voto per corrispondenza. In questo senso, il voto per corrispondenza generalizzato semplifica la procedura agli elettori e ai comuni, eliminando una fonte di possibili errori e disparità di trattamento tra un comune e l'altro.

Una forma apprezzata e molto usata di voto per corrispondenza è quella della consegna della scheda alla cancelleria comunale o nella bucalettere comunale. In tal modo, l'elettore, che, peraltro, dimostra fiducia nelle autorità comunali, ha la certezza che il suo voto arrivi in modo tempestivo all'ufficio elettorale. Inoltre, tale forma di voto si avvicina a quella del voto anticipato, senza tuttavia seguire le formalità dell'istanza di voto anticipato del cittadino al Comune e della decisione di quest'ultimo sul giorno e l'ora in cui l'avente diritto di voto è convocato.

L'introduzione del voto per corrispondenza generalizzato nelle elezioni mira anche a stimolare la partecipazione e contrastare la tendenza in atto da tempo alla diminuzione della quota di votanti. In alcuni casi, la partecipazione ha toccato livelli molto bassi. Per esempio, nei quattro circoli in cui il 26 aprile 2009 hanno avuto luogo delle elezioni combattute per le cariche di giudice di pace e di giudice di pace supplente, ha votato nel complesso l'11,2 per cento degli elettori, con un minimo del 7,1 per cento nel circolo di Lugano ovest.

Il 1° gennaio 2007 sono entrate in vigore le norme della LEDP mediante le quali è stata introdotta la possibilità di votare la scheda senza intestazione di lista ed è stato aumentato il numero di voti preferenziali a disposizione dell'elettore. Questo può esprimere fino a novanta preferenze per l'elezione del Gran Consiglio e fino a cinque preferenze per quella del Consiglio di Stato. In occasione delle elezioni cantonali del 1° aprile 2007 e del 10

aprile 2011 e delle elezioni comunali tenutesi dal 2008 non si sono riscontrati nei seggi problemi particolari dovuti alla possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze (aumento del tempo di compilazione della scheda e code nei seggi). È tuttavia evidente che la facoltà di votare per corrispondenza agevola l'elettore, consentendogli di esprimere le proprie preferenze con più calma. Anche le operazioni di voto ne risultano semplificate poiché in parte le schede arrivano all'Ufficio elettorale per posta già nei giorni precedenti l'elezione e, pur senza essere aperte dai membri dell'Ufficio elettorale, possono essere contate e preparate per l'invio al centro di spoglio di Bellinzona.

Nel messaggio n. 6300 del 17 novembre 2009, il Consiglio di Stato aveva espresso una posizione contraria all'estensione del voto per corrispondenza generalizzato a tutte le elezioni spiegando che la situazione attuale tutela meglio la segretezza del voto e l'indipendenza dell'elettore nel senso che potrà esprimere nella più grande libertà le sue preferenze. Inoltre, con il voto per corrispondenza generalizzato, l'elettore può cominciare a votare prima, anticipando il momento del voto in relazione alla campagna elettorale.

Il Consiglio di Stato conferma di avere la massima considerazione per la garanzia della segretezza del voto e dell'espressione del voto in modo libero da parte dell'elettore. Rileviamo però che, nonostante tali considerazioni, abbiamo già dato la nostra adesione al voto per corrispondenza generalizzato per l'elezione del Consiglio degli Stati e comprendiamo che apparirebbe contraddittorio da un lato richiamare i principi evidenziati per non permettere il voto per corrispondenza nelle elezioni cantonali e comunali e dall'altro accantonarli per consentire il voto per corrispondenza in occasione dell'elezione dei deputati del Cantone Ticino all'Assemblea federale. Inoltre, gli elettori hanno mostrato di non condividere - o perlomeno considerare eccessivi - i timori espressi dal Governo nel 2009.

Infine, il Consiglio di Stato prende atto della tendenza ad allentare le restrizioni nell'ambito del voto per corrispondenza che ha portato tutti gli altri Cantoni a introdurre il voto per corrispondenza generalizzato sia per le votazioni sia per le elezioni a tutti i livelli. Gli elettori di quei Cantoni non riscontrano problemi particolari nel voto per corrispondenza. Non vediamo ragioni per considerare la situazione in Ticino diversa da quella negli altri Cantoni.

IV. COMMENTO SUI SINGOLI ARTICOLI

Il Consiglio di Stato è pertanto favorevole all'accoglimento dell'iniziativa parlamentare e propone alcune completazioni del disegno di legge proposto nell'atto parlamentare. Innanzitutto, proponiamo di introdurre formalmente nel testo legislativo l'abbreviazione LEDP, usata comunemente.

Articolo 25

L'articolo è stato riformulato. Il primo capoverso conferma il principio secondo il quale è l'autorità competente ad organizzare la votazione o l'elezione a preparare il materiale di voto. Ciò significa che il Cantone si occupa sostanzialmente delle schede e dell'opuscolo informativo nelle votazioni e nelle elezioni cantonali, comprendenti anche quelle dei giudici di pace e dei loro supplenti, mentre la preparazione delle schede e delle spiegazioni per le votazioni e per le elezioni comunali è curata dai Comuni. Per motivi di praticità, il Cantone si occupa anche della messa a disposizione ai Comuni delle buste necessarie per il voto per corrispondenza anche nel caso di votazioni o elezioni comunali. Ciò è giustificato dal fatto che tali buste sono le medesime per tutto il Cantone e in tal modo si può effettuare

una comanda unica anziché disperdere le ordinazioni tra tutti i Comuni con un conseguente maggior onere complessivo per la comunità. I Comuni si assumono i costi dell'invio del materiale di voto, per tutte le votazioni e elezioni sulla base dell'articolo 26 capoverso 1. Essi si incaricano anche della stampa della carta di legittimazione poiché dispongono dei dati del catalogo elettorale.

I capoversi 2 e 3 indicano che il materiale di voto comprende le schede e le spiegazioni. Poiché da parecchi anni in occasione delle votazioni viene preparato un opuscolo informativo nel quale sono spiegati ai cittadini gli oggetti sottoposti al voto, reputiamo opportuno togliere la forma potestativa e prescrivere l'obbligo dell'invio delle spiegazioni. Ciò vale anche a livello comunale. Attiriamo l'attenzione sul fatto che i Comuni possono limitarsi ad inserire nel materiale di voto un foglio o due con le spiegazioni dei fautori e dei contrari alla proposta, senza dover pertanto preparare un opuscolo simile a quello distribuito nelle votazioni cantonali.

Si sottolinea che l'introduzione del voto per corrispondenza comporta l'invio della scheda originale all'avente diritto di voto. Pertanto, proponiamo di togliere dalla legge il riferimento alla scheda facsimile. Se emergerà la necessità di mantenerla, il Consiglio di Stato la potrà prevedere sulla base della delega formulata nel quarto capoverso. Reputiamo opportuno lasciare al regolamento la definizione del materiale di voto anziché indicare nella legge la composizione completa del materiale di voto, che comprende anche le buste del voto per corrispondenza e, nelle elezioni, l'elenco dei candidati.

Articolo 26

Proponiamo di abrogare il secondo capoverso che stabilisce il principio del voto al seggio elettorale nel caso di elezione del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, della Costituente, del Consiglio comunale, del Municipio, del Sindaco, del Giudice di pace e del Giudice di pace supplente. In questo modo, completando per chiarezza il testo del primo capoverso, si istituisce la regola, valida per qualsiasi elezione o votazione, dell'invio del materiale di voto completo, inclusa la scheda ufficiale, al domicilio della persona iscritta nel catalogo elettorale.

Si rileva che, per quanto concerne le consultazioni federali, l'articolo 11 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) stabilisce che gli aventi diritto di voto ricevono il materiale di voto al minimo tre e al massimo quattro settimane prima del giorno della votazione o dell'elezione, per gli scrutini retti dal diritto federale. Il vigente articolo 26 capoverso 1 LEDP fissa il termine minimo di dieci giorni per l'invio del materiale di voto, riservato il caso di votazioni o elezioni federali. Uniformare a tre settimane il termine ultimo per la distribuzione del materiale di voto consente al cittadino di avere più tempo a disposizione per esprimere la propria scelta. Inoltre, già oggi, quando hanno luogo contemporaneamente delle votazioni cantonali e federali, a livello pratico, per l'invio del materiale di voto cantonale ci si allinea ai termini del diritto federale.

Il disegno di legge propone che il materiale di voto debba essere inviato al più tardi tre settimane prima (anziché dieci giorni prima) del giorno dell'elezione anche per le elezioni cantonali e comunali. In questi casi, l'elenco definitivo dei candidati e l'ordine di sorteggio delle liste è conosciuto solo sei settimane prima della data dell'elezione. Non appena le liste divengono definitive, occorre preparare il materiale di voto, stamparlo e distribuirlo ai Comuni che lo inviano in seguito agli elettori. In considerazione dei tempi per queste operazioni, è inevitabile un anticipo del termine di presentazione delle liste, che al momento devono essere depositate entro le ore 18.00 del sett'ultimo lunedì antecedente l'elezione. Poiché questo termine è fissato nel regolamento del 18 novembre 1998 di applicazione della legge sull'esercizio dei diritti politici (RALEDP), spetterà al Consiglio di Stato modificare l'articolo 23 RALEDP. L'elezione del sindaco e il turno di ballottaggio nel

caso di elezioni con il sistema della maggioranza assoluta si tengono quattro settimane dopo le elezioni comunali, rispettivamente il primo turno. Poiché i tempi sono molto ristretti, non è possibile preparare e distribuire il materiale di voto entro i termini stabiliti per le votazioni o le altre elezioni. Per il momento, proponiamo pertanto di mantenere il termine di invio del materiale di voto agli attuali cinque giorni prima dell'elezione, raccomandando alle autorità interessate di fare in modo di inviare tale materiale agli elettori il più presto possibile. Tra gli oggetti di approfondimento nell'ambito della revisione della legge sull'esercizio dei diritti politici preannunciata nelle linee direttive 2012-2015 (si veda sotto, capitolo VI. 1.) vi è quello di esaminare se modificare la data dell'elezione del sindaco e del turno di ballottaggio nel caso di elezioni con il sistema della maggioranza assoluta, che al momento hanno luogo quattro settimane dopo il rinnovo degli organi comunali, rispettivamente dopo il primo turno.

Si attira l'attenzione sul fatto che in alcuni casi, in particolare per l'iniziativa e per il referendum, il diritto cantonale fissa un termine entro il quale deve essere indetta la votazione (art. 46 cpv. 1 e art. 90 cpv. 1 e 2 della Costituzione cantonale; art. 137 cpv. 1 e art. 146 cpv. 1 LEDP). In considerazione dei tempi di preparazione e di stampa del materiale di voto e della sua consegna ai Comuni e dell'esigenza di coordinare le votazioni cantonali e comunali con quelle federali (art. 18 cpv. 4 e art. 19 cpv. 4 LEDP), sarà più difficile rispettare tale termine.

Discorso analogo va esteso all'applicazione dell'articolo 75 capoverso 5 e dell'articolo 77a capoverso 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) in tema di votazioni su domande di iniziativa e di referendum a livello comunale; la relativa procedura - per il rimando dell'articolo 79 LOC - è retta dalla LEDP. Con l'introduzione dell'obbligo di distribuzione del materiale di voto a tre settimane prima del voto, non è più realistico il termine minimo di un mese previsto nelle disposizioni menzionate. Se ne propone pertanto l'abrogazione, unitamente ad un'estensione del termine massimo per la consultazione popolare.

Articolo 29

Nel primo capoverso si indica che l'avente diritto di voto che si reca all'ufficio deve consegnare la carta di legittimazione non solo nel caso di votazione ma anche in occasione delle elezioni. La Divisione della giustizia ha emanato delle direttive per consentire il voto anche a chi ha perso o dimenticato la carta di legittimazione, impedendo nel contempo che la medesima persona esprima due voti. L'uso della carta di legittimazione mira a semplificare le operazioni di voto e non deve per contro costituire un ostacolo eccessivo per il cittadino.

Articolo 31

Con l'introduzione del voto per corrispondenza generalizzato si può eliminare la possibilità di votare in via anticipata. Il cittadino che intende votare prima dell'apertura degli uffici elettorali, lo può fare per corrispondenza. Per contro, a chi preferisce votare al seggio elettorale rimane aperta questa facoltà il giorno dell'elezione o della votazione.

La soppressione del voto anticipato, peraltro oramai non più usato quando è ammesso il voto per corrispondenza senza limitazioni, persegue lo scopo di alleviare gli oneri burocratici del Comune.

Il Consiglio di Stato si è domandato se non fosse necessario mantenere la possibilità del voto anticipato accanto a quella del voto per corrispondenza. Il voto anticipato, a livello pratico, non è praticamente non più usato. Anche in occasione delle elezioni federali dell'autunno 2011 sono stati estremamente rari i casi in cui gli elettori hanno domandato al

comune di poter votare in forma anticipata. Il largo uso del voto per corrispondenza ha di fatto soppiantato il voto anticipato.

Articoli 32 e 32a

L'articolo 32 vigente stabilisce in quali casi è possibile votare per corrispondenza nel caso di elezioni cantonali e comunali. Essendo introdotto il voto per corrispondenza generalizzato, devono essere eliminate le limitazioni nell'ambito delle elezioni, riservato il caso dell'articolo 34 per i ticinesi all'estero. L'articolo 32 riprende inoltre dall'articolo 32a l'indicazione del momento a partire dal quale può essere espresso il voto per corrispondenza. Per chiarezza, si propone di precisare in modo esplicito che l'avente diritto di voto può consegnare la busta di trasmissione contenente la scheda e la carta di legittimazione compilata e firmata alla cancelleria comunale. È inoltre possibile depositare la scheda anche nella cassetta delle lettere comunale se il Comune ne ha messa a disposizione una per il voto per corrispondenza.

È ripreso il principio contenuto nell'attuale articolo 33 lettera b, secondo il quale assieme alla scheda deve essere inviata anche la carta di legittimazione compilata e firmata. L'articolo 32 capoverso 4 ricorda che le schede devono arrivare all'ufficio elettorale entro la domenica a mezzogiorno.

L'articolo 32a deve essere abrogato poiché ripreso nell'articolo 32 capoverso 1.

Articolo 33

Nel nuovo articolo 33 si mantiene la delega al Consiglio di Stato di disciplinare la procedura del voto agevolato. Le altre prescrizioni contenute nell'articolo possono essere tolte poiché già riprese in altre disposizioni.

Articolo 34

La legislazione vigente esclude dal voto per corrispondenza per le votazioni e le elezioni comunali il ticinese all'estero. Si vuole evitare che nei piccoli Comuni il voto dei ticinesi all'estero condizioni il risultato al punto da non corrispondere con la situazione politica di coloro che, domiciliati in loco, devono assicurare il funzionamento del Comune durante l'intera legislatura (messaggio n. 4201 del 19 gennaio 1994, commento all'art. 25). Si rileva che tale eccezione era prevista anche nel disegno di legge del 1994, nonostante esso proponesse l'estensione della possibilità di votare per corrispondenza a tutti gli aventi diritto di voto, previo l'inoltro della domanda scritta.

Poiché le ragioni indicate, riprese nei messaggi n. 4754 del 26 maggio 1998 e n. 5621 del 25 gennaio 2005, mantengono la loro validità, si propone di non modificare l'articolo 34, che costituisce un'eccezione rispetto all'articolo 32.

Legge organica comunale

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) regola - a livello comunale - il diritto di referendum (art. 75 LOC) e quello di iniziativa (art. 76 e seguenti LOC). Per il rimando dell'articolo 79 LOC, agli stessi è applicabile la procedura prevista dalla LEDP.

L'articolo 75 capoverso 5 LOC stabilisce che, riconosciute la regolarità e la ricevibilità della domanda di referendum, il municipio sottopone la risoluzione del consiglio comunale a votazione popolare non prima di un mese, né più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione all'albo della decisione.

Per quanto attiene alla domanda di iniziativa, l'articolo 77a capoverso 1 LOC prescrive che, qualora il consiglio comunale aderisca all'iniziativa, questa si ritiene accolta e la

consultazione non ha luogo; se invece non vi aderisce la domanda è sottoposta a votazione popolare non prima di un mese né più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione della risoluzione del consiglio comunale.

Come già detto, visti i nuovi termini di trasmissione del materiale di voto per consentire l'espressione di volontà per corrispondenza (art. 26 LEDP), non ha più senso il termine di un mese nei citati disposti. Si propone quindi di stralciarlo.

Si prevede inoltre - non da ultimo sempre dati i nuovi termini - un'estensione a cinque mesi del termine (d'ordine) massimo per la votazione popolare. I municipi avrebbero così un lasso di tempo più lungo per l'organizzazione della votazione popolare, la quale peraltro per ragioni d'opportunità viene come regola giustamente fatta coincidere con votazioni federali o cantonali già in calendario (art. 19 cpv. 4 LEDP).

Legge sulle elezioni patriziali

La legge del 10 novembre 2008 sulle elezioni patriziali (LEIPatr) disciplina le elezioni dell'ufficio patriziale e del consiglio patriziale. Per diversi aspetti, essa si ispira alla legge sull'esercizio dei diritti politici. I casi in cui è ammesso il diritto di votare per corrispondenza nelle elezioni patriziali sono indicati nell'articolo 23 LEIPatr e coincidono con quelli dell'articolo 32 LEDP. In considerazione della natura diversa dei due tipi di elezione, proponiamo di mantenere, per le elezioni patriziali, i criteri più restrittivi per il voto per corrispondenza.

V. RELAZIONE CON LA COSTITUZIONE CANTONALE E CON IL DIRITTO FEDERALE

La competenza del Cantone a disciplinare il voto per corrispondenza in materia cantonale e comunale risulta dall'articolo 1 capoverso 2 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 in relazione con gli articoli 3 e 39 della Costituzione federale del 18 dicembre 1998. L'articolo 8 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici stabilisce l'obbligo per i Cantoni di istituire una procedura semplice per il voto per corrispondenza in materia federale; spetta però ai Cantoni disciplinarne la procedura. L'articolo 32a LEDP nella versione adottata il 21 settembre 2010 stabilisce che l'elettore può votare nelle forme del voto per corrispondenza generalizzato anche nell'elezione del Consiglio nazionale.

VI. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Relazione con le Linee direttive

La proposta formulata nel messaggio si fonda sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 giugno 2012 nella forma elaborata da Angelo Paparelli per la modifica degli articoli 32 e 32a della legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici e non è pertanto contemplata nel nostro rapporto del gennaio 2012 al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 2012-2015. Nel piano delle modifiche legislative annesso al documento sulle linee direttive figura la revisione della legge sull'esercizio dei diritti politici. Tale aggiornamento legislativo si riferisce però ad altri aspetti, di natura prevalentemente tecnica, del diritto elettorale.

2. Conseguenze finanziarie

Le nuove regole del voto per corrispondenza non comporteranno per lo Stato oneri supplementari tranne quello della stampa delle buste da includere nel materiale di voto in occasione delle elezioni. Per ogni elezione che coinvolge l'intero Cantone i costi della stampa delle buste (busta di trasmissione e due buste per le schede ufficiali) si aggirano attorno a 25'000 franchi. I Comuni saranno sgravati dagli oneri amministrativi che il voto anticipato comporta.

VII. CONCLUSIONE

Il 14 aprile 2013 si terranno le elezioni comunali differite nei comprensori dei nuovi comuni di Mendrisio, Lugano e Terre di Pedemonte. Proponiamo che le nuove disposizioni entrino in vigore dopo tale data, cosicché anche in quei comuni le elezioni avvengano secondo le medesime regole applicate al rinnovo ordinario dei poteri comunali del 1° aprile 2012. Reputiamo tuttavia opportuno che il Gran Consiglio affronti questo tema con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni cantonali dell'aprile 2015, così da consentire la discussione sul tema con maggiore serenità prima dell'avvio della campagna elettorale. Rileviamo che, prima del 2015, a dipendenza dei tempi di trattazione del Parlamento, il voto per corrispondenza generalizzato potrebbe già essere applicato in alcuni casi:

- nelle elezioni con il sistema maggioritario in caso di vacanza di un seggio quando vi sono più candidati (questa situazione si manifesta con una certa regolarità per la sostituzione di giudici di pace e di giudici di pace supplenti);
- nelle elezioni complementari, qualora, in seguito a una vacanza di un seggio, sulla lista non vi siano subentranti e i proponenti rinuncino a fare uso della facoltà di designazione (si tratta di un caso che si manifesta di rado).

In conclusione, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad accogliere l'estensione del voto per corrispondenza generalizzato a tutte le elezioni disciplinate dalla legge sull'esercizio dei diritti politici, adottando il disegno di legge annesso al messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 10 ottobre 2012 n. 6693 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

Introduzione di un'abbreviazione del titolo: (LEDP)

Art. 25

Preparazione del materiale di voto

¹L'autorità competente per la votazione o l'elezione prepara il materiale di voto e se ne assume i costi.

²Nelle votazioni, il materiale di voto comprende le schede e i testi posti in votazione con le spiegazioni, le quali devono essere redatte in modo succinto e oggettivo;

³Nelle elezioni, il materiale di voto comprende le schede e le istruzioni sulle modalità di voto.

⁴Il Consiglio di Stato può emanare ulteriori prescrizioni sul materiale di voto.

Art. 26

Invio del materiale di voto

¹La cancelleria comunale invia al domicilio di ogni avente diritto di voto al più tardi tre settimane prima del giorno della votazione o dell'elezione il materiale di voto; il termine ultimo per l'invio è di cinque giorni nel caso di elezione del Sindaco o di turno di ballottaggio.

²*Abrogato*

Art. 29 cpv. 1

¹L'avente diritto di voto si presenta all'ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità; egli consegna inoltre la carta di legittimazione.

Se occorre, ottenuto il materiale di voto, si reca in cabina per esprimere il voto.

Art. 31

Abrogato

Art. 32

c) voto per corrispondenza

¹L'avente diritto di voto può votare per corrispondenza a partire dal momento in cui riceve il materiale di voto.

²Il voto per corrispondenza può essere esercitato anche consegnando la scheda alla cancelleria comunale o, laddove il Comune la prevede, deponendo la scheda nella cassetta delle lettere comunale.

³Il voto per corrispondenza è valido solo se accompagnato dalla carta di legittimazione compilata e firmata.

⁴Le schede pervenute dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione.

Art. 32a

Abrogato

Art. 33

Disposizioni di applicazione per il voto agevolato

Il Consiglio di Stato emana le norme che disciplinano il voto agevolato.

II.

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 75 cpv. 5

⁵Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione all'albo della decisione.

Art. 77a cpv. 1

¹Se il Consiglio comunale aderisce all'iniziativa, questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, è sottoposta a votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale.

III.

Il Consiglio di Stato trasmette la presente modifica di legge alla Cancelleria federale per l'approvazione della Confederazione in conformità all'articolo 91 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

IV.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ricevuta l'approvazione dalla Confederazione la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.